

Concessione abusiva del credito e nullità contrattuale

Luciana Cipolla – Partner, La Scala Società tra Avvocati

Roberta Pagani – Partner, La Scala Società tra Avvocati

Le più recenti pronunce della Cassazione hanno ricondotto la fattispecie della “concessione abusiva del credito” entro un perimetro rigoroso: la violazione delle regole di sana e prudente gestione (di natura regolamentare), di per sé, non determina la nullità del finanziamento, ma può essere fonte di una responsabilità risarcitoria. La nullità del contratto (e l’eventuale irripetibilità ex [art. 2035, c.c.](#), delle somme erogate) resta un’evenienza eccezionale, subordinata all’accertamento incidentale di un “reato-contratto” ovvero di un intento predatorio.

Il quadro normativo nazionale e comunitario

Sul versante civilistico, la diligenza professionale dell’intermediario trova il proprio baricentro nell’[art. 1176, comma 2, c.c.](#), che impone di valutare l’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale «con riguardo alla natura dell’attività esercitata»¹. Tale parametro si innesta nel principio, di matrice pubblicistica, della sana e prudente gestione bancaria, richiamato da plurime disposizioni del TUB, primo tra tutti l’[art. 5](#), secondo il quale il principio della sana e prudente gestione è l’obiettivo primario della vigilanza bancaria.

Sul piano regolamentare e para-regolamentare, si segnalano le seguenti fonti, che assumono valore operativo:

1. gli Accordi di Basilea;
2. l’[art. 142, Regolamento \(UE\) 575/2013](#), sui requisiti prudenziali;
3. l’[art. 21, Regolamento \(UE\) 651/2014](#), nella parte in cui ancora la gestione degli intermediari a logiche commerciali, presupponendo, fra l’altro, buona fede, diligenza professionale e applicazione delle migliori prassi;
4. gli Orientamenti EBA del 29 maggio 2020, sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti;
5. la circolare Banca d’Italia n. 285/2013, la quale – nella fase istruttoria – esige l’acquisizione della documentazione necessaria per un’adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e per una corretta remunerazione del rischio assunto.

¹ Art. 1176, c.c.: «Nell’adempire l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».

Completa il quadro la Raccomandazione della Banca d'Italia del 10 aprile 2020 sulle misure di sostegno economico connesse all'emergenza Covid-19, che richiama l'aspettativa che i finanziamenti garantiti mirino a fornire provvista per costi di funzionamento, o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione, imponendo alle banche di tenere conto di tali elementi nell'adeguata verifica della clientela e nel monitoraggio.

Questa costellazione di fonti – pur eterogenea – converge su un unico punto: la valutazione del merito creditizio e il monitoraggio non sono soltanto prassi “di buona gestione”, ma costituiscono la trama concreta attraverso cui si specifica lo standard dell'operatore qualificato.

La matrice giurisprudenziale: buon costume e *soluti retentio*

L'idea che la concessione del credito possa assumere rilievo “demolitorio” è risalente nel tempo. Sul punto, si ricorda come già la [Cass. n. 16706/2020](#) avesse valorizzato l'[art. 2035, c.c.](#) (*soluti retentio*), in una prospettiva ampia di “buon costume”, inteso non solo come morale sessuale o decenza, ma anche come insieme di principi ed esigenze etiche che costituiscono la morale sociale in un dato momento storico. In tale chiave, l'erogazione di somme a un'impresa già in decozione, quale finanziamento che consente di ritardare il fallimento, incrementando l'esposizione debitoria, veniva descritta come condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza del mercato e a un'attitudine “predatoria” verso soggetti economici in dissesto.

Di contro, l'orientamento “di contenimento” veniva ben rappresentato da Cass. n. 4694/2021, che – nel contesto della violazione di norme penali (bancarotta preferenziale) – chiariva un principio metodologico: la violazione di una norma imperativa non conduce necessariamente alla nullità; occorre verificare se il Legislatore abbia predisposto meccanismi alternativi idonei a realizzare gli effetti della norma e, in quel caso, il rimedio veniva individuato nell'azione revocatoria, che conduce all'inefficacia e non alla nullità per illiceità della causa.

È su questa linea di confine che si è sviluppata la successiva giurisprudenza di merito: talune decisioni (ad esempio, Trib. Torino 4 ottobre 2022; Trib. Asti 8 gennaio 2024) hanno ritenuto la nullità di finanziamenti garantiti, valorizzando elementi sintomatici dell'insolvenza e prospettando concorsi in fattispecie penali; altre pronunce (ad esempio, Trib. Milano 16 maggio 2024; Trib. Padova 19 novembre 2024) hanno, invece, ricondotto la violazione delle regole di corretta erogazione del credito nel perimetro della responsabilità, negando che le regole di condotta si trasformino automaticamente in norme di validità.

Più in particolare, il Tribunale di Padova ha richiamato un principio delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 15130/2024), secondo cui la presenza di profili di interesse pubblico non basta, di per sé, a connotare la norma come imperativa ai fini dell'invalidità, dovendo emergere preminenti interessi generali o valori fondamentali, nonché quanto disposto da [Cass. n. 26248/2024](#), ossia che

l'erogazione del credito, che sia qualificabile come abusiva, integra un illecito del soggetto finanziatore, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.

La svolta registrata nel 2026

Se a lungo la questione della "concessione abusiva del credito" è stata governata prevalentemente sul terreno del risarcimento², lo "snodo 2026" è rappresentato da un duplice orientamento. Da un lato, l'[ordinanza n. 7134/2026](#) della Cassazione ha mostrato come, in presenza di determinate condizioni, l'abusività possa riflettersi sul piano demolitorio, giungendo sino alla nullità del contratto e alla possibile irripetibilità delle somme finanziate ex [art. 2035, c.c.](#)³. Dall'altro lato, le numerose pronunce dell'11 giugno 2026 hanno, si auspica, stabilizzato un principio di sistema: non esiste alcun automatismo tra violazione delle regole di prudenza bancaria e nullità del finanziamento, salvo casi eccezionali (reato-contratto o intento predatorio), come si avrà modo di vedere *infra*⁴.

In questo quadro, un'attenta giurisprudenza di merito, successiva alle menzionate sentenze del giugno 2026 (Trib. Nola n. 119/2026), ha ben dipanato lo snodo applicativo: recepisce l'impostazione di legittimità e ribadisce che la nullità non può essere dedotta dalla violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio o dalla circostanza che il finanziamento abbia consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa in una situazione di crisi, bensì richiede la dimostrazione della fattispecie penalmente rilevante⁵.

Contenuto riservato agli abbonati

Rivista AI Edition

 Integrata con
l'**Intelligenza
Artificiale**

La circolare tributaria

Settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale in area tributaria



 Euroconference
Centro Studi Tributari

Settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale in area tributaria

 [COPIA OMAGGIO](#)

[ABBONATI](#)

² L'erogazione (o la prosecuzione) del credito a favore di un'impresa già in dissesto, se colpevole o dolosa e causalmente efficiente rispetto all'aggravamento della crisi, integrerebbe un illecito da parte del finanziatore, con conseguente obbligo di risarcire il danno (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 26248/2024).

³ Cass. civ., Sez. I, n. 7134/2026, par. 4.13 e 4.21.

⁴ Cass. civ., Sez. I, n. 19299/2026, n. 19288/2026, n. 19276/2026, n. 19264/2026, n. 19302/2026 e n. 19438/2026.

⁵ Trib. Nola, decreto pubbl. 20 luglio 2026 (Rep. n. 119/2026), in banca dati di merito.